

Tavolo Nazionale Affidato

Tavolo di lavoro delle associazioni nazionali e delle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie

Intervento del Tavolo Nazionale Affidato al XXXI convegno nazionale dell'AIMMF “Tutela delle persone minori di età e rispetto delle relazioni familiari”

Sessione

*“Il panorama dell’offerta e le criticità nel campo
degli interventi per i minori fuori dalla famiglia”*

24 novembre 2012 - ROMA

1. PRESENTAZIONE DEL TAVOLO

NATURA E OBIETTIVI DEL TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

Il **Tavolo nazionale affido** è uno "spazio di lavoro e confronto tra le associazioni nazionali e le reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, già impegnate da anni in percorsi di riflessione comune sulla tutela del diritto dei minori alla famiglia.

La "**base comune**" di riferimento è costituita dal documento "**10 punti per rilanciare l'affidamento familiare in Italia**" elaborato nell'autunno 2010 e presentato in occasione della Conferenza Nazionale della Famiglia svoltasi a Milano nei giorni 8-10 novembre 2010. Tale "base comune" si inserisce nel solco della riflessione e dei documenti maturati nel pluriennale confronto delle Associazioni/Reti con il CNSA (Coordinamento Nazionale dei servizi affidi pubblici) e prende a riferimento l'analisi condivisa con altri organismi del terzo settore in seno al Gruppo CRC (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) come esposta nel 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite del novembre 2009.

Gli **obiettivi** del Tavolo sono individuabili a tre livelli:

- a. **Livello Nazionale:** sviluppare riflessioni condivise su questioni di rilevanza nazionale in materia di affidamento familiare e tutela del diritto dei minori alla famiglia; condividere e valorizzare le buone prassi maturate dai partecipanti o da altri enti; favorire percorsi di raccordo e di azione comune, specie nel dialogo con le varie istituzioni nazionali (CNSA, Conferenza Regioni, Cabina di Regia del Progetto Nazionale Affido, ...);
- b. **Livello Regionale:** approfondire il dialogo ed il confronto con le singole Regioni circa i processi di regolamentazione e di promozione delle politiche in materia di affidamento familiare;
- c. **Livello "di base":** favorire percorsi di incontro, confronto, condivisione e visibilità per tutte le associazioni e le reti di famiglie affidatarie d'Italia, ivi comprese le organizzazioni sub-regionali e locali. Favorire altresì l'accesso alle informazioni, notizie, riflessioni, buone prassi, ... da parte di tutte le reti/associazioni locali d'Italia.

Il Tavolo si configura come "**raccordo leggero**" tra le associazioni/reti, le quali custodiscono la piena autonomia e la propria specificità. Ciò è assicurato dai seguenti criteri:

- Il Tavolo non è un ente giuridicamente costituito;
- Le iniziative del tavolo sono decise di volta in volta dai membri. Ordinariamente le iniziative coinvolgono tutti i membri ma non è escluso che in taluni casi uno o più membri possano decidere di non partecipare ad un'iniziativa promossa dagli altri;

MEMBRI DEL TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

	<p>AIBI - Associazione Amici dei Bambini Indirizzo: v. Marignano 18, 20098 Mezzano di S.Giuliano M. (MI) Recapiti: 02.98.82.21-2, italia@aibi.it Sito web: www.aibi.it Referenti: - Cristina Riccardi, 338.24.64.924, cristina.riccardi@aibi.it - Valentina Bresciani, 02.988.221-2, valentina.bresciani@aibi.it</p>
	<p>Associazione FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA Indirizzo: via M. Melloni, 27 – 20129 Milano Recapiti: 02.70.00.61.53 Sito web: www.famiglieperaccoglienza.it Referenti: - Alda Vanoni, alvanoni@tin.it - Patrizia Amisano, patrizia.amisano@gmail.com</p>

	<p>ANFAA - Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie Indirizzo: Via Artisti 36, 10124 Torino Recapiti: 011.81.22.327, segreteria@anfaa.it Sito web: www.anfaa.it Referenti: - Donata Nova Micucci - Frida Tonizzo - Alessia Ponchia</p>
	<p>Associazione COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII Indirizzo: Via Valverde 10/C - 47923 Rimini (RN) Recapiti: Tel. 0541.90.96.00 - Fax 0541.90.96.01 - Mail: info@apg23.org Sito web: www.apg23.org Referenti: - Valter Martini, 348.64.24.074, martiniapg23@libero.it - Michele Rebellato, michelarebellato@gmail.com - Stefano Paradisi (segreteria generale), 348.24.88.148</p>
	<p>BATYA - Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione Indirizzi e recapiti: - BATYA Genova: Passo Frugoni 4 16121 Genova - Tel. 010 564837 - Fax 010 588919 - BATYA Lucca: Via San Nicolao 59 - 55100 Lucca - Tel/fax 0583 490489 - BATYA Biella: Corso Risorgimento, 23 - 13900 Biella - Tel. 015.84.90.730 Sito web: www.batya.it Referenti: - Giovanni B. Minuto (Genova), minutogb@fastwebnet.it - Silvia Aimone (Biella), 328.67.660.12, silvia.aimone@virgilio.it - Ilaria Panuccio (Lucca), batya@fastwebnet.it, batyalucca@fastwebnet.it</p>
	<p>CAM - Centro ausiliario per i problemi minorili Indirizzo: Via Monti, 11 - 20123 Milano Recapiti: - Tel. 02.48028344 - Fax 02.48516183 - segreteria@cam-minori.org Sito web: www.cam-minori.org Referenti: - Maria Grazia Dente, presidenza@cam-minori.org - Monica Prestinari, affidi@cam-minori.org</p>
	<p>CNCA - Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza Indirizzo: Via del Forte Tiburtino 98, edificio 16, scala C 00159 Roma Recapiti: Tel. 06.44.23.04.03 - Fax 06.44.11.74.55 Sito web: www.cnca.it Referenti: - Don Armando Zappolini (presidente): presidenza@cnca.it - Liviana Marelli (consigliere nazionale e coordinatrice dell'area infanzia, adolescenza e famiglie del Cnca) l.marelli@lagrandecasa.it</p>
<p>COORD. AFFIDO ROMA</p>	<p>Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti all'albo per l'affido del Comune di Roma Referenti: Marco Bellavitis, 333.53.66.473, marco.bellavitis@casabetania.org Nicoletta Goso, 338.33.04.119, n.goso@libero.it Mariagrazia Viganò, 329.420.88.88, associazioneinsieme@tin.it</p>

	<p>COREMI FVG - Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia Referente: Luigi Piccoli, 328.900.95.34, ilnoce@tin.it</p>
	<p>PROGETTO FAMIGLIA - Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia Indirizzo: Via B. Guerritore, 1 - S. Egidio del Monte Albino (SA) Recapiti: Tel 081.91.55.48 - Fax 081.513.31.29 - info@progettofamiglia.org Sito web: www.progettofamiglia.org Referenti: Marco Giordano (presidente), 333.762.98.27, marcogiordano@progettofamiglia.org Carolina Rossi, 392.94.31.926, carolinarossi@progettofamiglia.org Mariano Iavarone, 392.94.32.677, marianoiavarone@progettofamiglia.org Marianna Mura, 393.97.888.56, mariannamura@progettofamiglia.org</p>
	<p>UBI MINOR - Coordinamento associativo per la tutela e la promozione dei diritti dei bambini (TOSCANA) Indirizzo: via di Pulica 1 (Candeglia) - 51100 Pistoia Recapiti: ubiminor1@tiscali.it Referente: Pilar Columbu, 328.74.66.090</p>

SEGRETERIA DEL TAVOLO NAZIONALE AFFIDO

La segreteria del Tavolo, attualmente affidata all'Associazione Progetto Famiglia, non comporta funzioni di rappresentanza né di portavoce unico del Tavolo. Di volta in volta i membri del Tavolo decidono chi delegare allo svolgimento di singole azioni concordate.

I recapiti della segreteria sono:

dott. **Giordano Marco** (PROGETTO FAMIGLIA)

tel.fax +39.081.91.55.48 - cell. +39.333.762.98.27 - marcogiordano@progettofamiglia.org

IL PORTALE WWW.TAVOLONAZIONALEAFFIDO.IT

Il sito del Tavolo Nazionale Affidato (www.tavolonazionaleaffido.it), elaborato nel corso del 2011, ed andato a regime da gennaio 2012, raccoglie in un unico spazio *web* le azioni comuni e le principali iniziative (convegni, pubblicazioni, ...) realizzate dalle associazioni nazionali e dalle reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie d'Italia.

2. NODI CRITICI DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE IN ITALIA

LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI, TAGLI AL WELFARE E MANCANZA DEI LEPS

Lo scorso 22 novembre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha presentato le linee nazionali di indirizzo per l’affidamento familiare. Il Tavolo Nazionale Affidamento ha accolto con plauso questo documento, frutto di un importante lavoro di elaborazione e confronto condotto dal Ministero stesso in seno alla Cabina di Regia del progetto nazionale “Un percorso nell’affido”. Lavoro al quale anche il Tavolo Nazionale Affidamento ha – seppur in minima parte – contribuito, con delle proposte frutto delle esperienze maturate “sul campo” e di un intenso lavoro di approfondimento e confronto. Pur sempre perfettibili, le Linee di indirizzo rappresentano infatti un documento importante per lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli interventi di affidamento familiare e per perseguire una sempre maggiore tutela del diritto dei bambini e ragazzi a crescere in famiglia. Occorre tuttavia sottolineare che le buone indicazioni contenute nelle linee di indirizzo nazionali rischiano di restare in gran parte non attuate – come già avvenuto per il Piano nazionale per l’infanzia del 2011 - a causa della progressiva e deleteria decurtazione delle risorse pubbliche (sia nazionali, che regionali e locali) stanziata per l’affidamento e, più in generale, nel campo delle politiche e degli interventi di protezione e promozione minorile e familiare e dell’intero sistema di *welfare locale*.

Tagli che, abbinati alla annosa ed irresponsabile non definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (la cui determinazione è, alla stregua della ripartizione di competenze posta dalla Costituzione Italiana, compito dello Stato), stanno causando – e continueranno sempre più a causare – una progressiva riduzione della capacità di tutela dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie in difficoltà.

SITUAZIONI DEI MINORI “FUORI FAMIGLIA” AL 31.12.2010

Segnali di conferma di quanto sopra denunciato emergono dall’indagine “Bambine e bambini allontanati dalla famiglia d’origine. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità” (dati al 31.12.2010) anch’essa presentata lo scorso 22 novembre dal Ministero delle Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare riteniamo importante evidenziare:

- **L’elevata percentuale degli affidamenti di lunga durata, segno di una diffusa difficoltà a sostenere le famiglie di origine**

Tra i minori in affido o in comunità al 31.12.2010, la quota di quanti sono stati accolti negli ultimi tre mesi è del 9%, da 3 mesi a 12 mesi è del 24%, da 12 a 24 mesi è del 19%, da 24 a 48 mesi è del 22%, oltre i 48 mesi il 26%.

Quindi circa la metà (precisamente il 48%) dei minori “fuori famiglia” lo è da più di due anni.

- **L’elevata la percentuale degli affidamenti giudiziali rispetto a quelli consensuali**

L’accoglienza è nella maggioranza dei casi una misura che si adotta senza l’adesione della famiglia: siamo infatti dinanzi a un provvedimento giudiziale nel 69% dei casi; rispetto al valore medio nazionale, si distinguono per un particolare ricorso allo strumento giudiziale (a parte la Valle d’Aosta, che ha un’incidenza pari al 97%, ma su numeri contenuti) il Piemonte (80%), la Liguria (78%), la Provincia autonoma di Bolzano e la Basilicata (76%). Un bambino su 4 è stato collocato in struttura o presso famiglia affidataria in base ad una misura a protezione in via di emergenza (art. 403 cc). Per emergenza, secondo l’art. 403 del codice civile, si intende una situazione di pregiudizio del bambino che richiede un intervento immediato per salvaguardare la sua incolumità. L’intervento in emergenza può essere teso a proteggere l’integrità fisica, la salute psicofisica del bambino, da situazioni di grave pericolo anche in relazione alla sua età e capacità.

Il ricorso a questo tipo di strumento è particolarmente alto nelle regioni del Sud, specialmente in Basilicata, dove poco più di un bambino su 2 è stato destinatario di una misura di protezione in via di emergenza; situazione analoga è in Campania; abbiamo poi la Calabria con il 38%.

- **La prevalenza del ricorso all’inserimento dei minori nelle comunità piuttosto che in affido eterofamiliare, ...**

Ad un primo sguardo il confronto tra il numero dei minori in comunità e quello dei minori in affido presenta una situazione di sostanziale “pareggio”: 14.781 rispetto a 14.528 (per complessivi 29.309 minori). Riducendo però il confronto alle forme di accoglienza “extra-parentali”, cioè alle comunità e

agli affidamenti etero-familiari (pari al 55% del totale degli affidamenti, cioè a 7.990 minori), emerge che su tre minori collocati all'esterno della cerchia familiare e parentale, 2 sono in comunità e uno è in affido familiare.

- **... un timore**

Tra il 31.12.2008 e il 31.12.2010 assistiamo ad una riduzione del numero dei minori fuori famiglia di circa 1.400 unità (passaggio dai 30.700 del 2008 ai 29mila del 2010) pari al 4,6%.

Si tratta di una variazione che seppur di minima entità indica una riduzione del numero di minori allontanati. Si tratta di un "minore bisogno" (e quindi è indicativo di una migliore capacità di prevenzione degli allontanamenti e di un migliore stato di salute delle famiglie di origine)? o sono i primi segnali di una ridotta capacità di tutela (causata dalla progressiva contrazione delle risorse impiegate nel welfare) che lascia non protetti un crescente numero di bambini e ragazzi?

OLTRE L'INDAGINE ...

- **Scarsissima incidenza degli affidamenti diurni**

L'indagine non rileva il numero degli affidamenti diurni.

Dall'osservatorio delle Associazioni/Reti emerge che salvo alcune zone di eccellenza, l'affidamento diurno sia pochissimo praticato.

- **Ridotto ricorso all'affido per i bambini piccoli disabili**

Anche su questo aspetto la recente indagine non offre indicazioni. Dall'esperienza emerge che molti neonati o bambini piccolissimi disabili, rimangono spesso ricoverati in vari reparti degli ospedali sia perché si è nella fase della verifica dello stato di abbandono e sia perché nonostante siano dichiarati adottabili, il Tribunale per i minorenni non trova famiglie disponibili alla loro adozione. Questa attesa si prolunga a volte per anni, non rispettando l'intento della legge 149/2001 che dispone l'affido per i bambini al di sotto dei 6 anni e privando questi bambini delle relazioni, a maggior ragione per loro, fondamentali per il loro sviluppo. Spesso il passaggio successivo è un ricovero in strutture medico pedagogiche da dove difficilmente escono per un successivo collocamento eterofamiliare. In attesa di individuare una famiglia disponibile all'adozione, è necessario offrire a questi piccoli la possibilità di essere accolti all'interno di una famiglia. Occorre pertanto potenziare progetti di pronta accoglienza in idoneo ambiente familiare o di affidamento familiare ai neonati che rimangono in ospedale perché provenienti da famiglie in condizioni di criticità. Occorre inoltre prevedere apposite delibere Regionali che prevedano supporti professionali ed economici alle famiglie affidatarie e adottive disponibili ad accogliere questi bambini.

TRE RICHIESTE AGLI ORGANI DI GOVERNO CENTRALI, REGIONALI E LOCALI

A nome delle famiglie affidatarie delle Associazioni /Reti familiari aderenti al Tavolo Nazionale Affidato e, ancor più, a nome delle migliaia di bambini, ragazzi e famiglie bisognose di sostegno e accoglienza, chiediamo:

- allo Stato di definire i livelli essenziali per rendere esigibili i diritti civili e sociali così come previsto dall'Art. 117 della Costituzione italiana a cui devono fare riferimento la definizione delle prestazioni sociali;
- alle Regioni di adottare tutti gli atti normativi necessari a che le recenti Linee di Indirizzo trovino compiuta attuazione nei territori di loro competenza;
- agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato di disporre stanziamenti adeguati ad assicurare l'effettiva tutela del diritto dei bambini e dei ragazzi a crescere in famiglia, anche mettendo in conto una revisione degli attuali sistemi di allocazione delle risorse finanziarie.

3. LA TUTELA DELLA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI DEI MINORI AFFIDATI

(Documento del Tavolo Nazionale Affidato del 28 giugno 2012)

Il Tavolo Nazionale Affidato, organismo di raccordo tra le associazioni nazionali e le reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, interviene sul tema della continuità degli affetti dei minori affidati al fine di contribuire al dibattito nazionale sul tema, affrontato negli ultimi due anni da più parti. La presente riflessione prende a riferimento il documento *“Dieci punti per rilanciare l'affidamento familiare in Italia”* presentato dal Tavolo in occasione della Conferenza Nazionale per la Famiglia svoltasi a Milano nel novembre 2010. Sull'aspetto dell'importanza delle relazioni interpersonali nella costruzione della personalità del bambino si ritiene doveroso porre in risalto alcuni principi indispensabili al fine di tutelarne il preminente interesse, evitando nel contempo anche pericolosi varchi tra l'istituto dell'adozione e quello dell'affidamento familiare che potrebbero snaturare quest'ultimo. Va peraltro evidenziato che l'attuazione di questi principi è già pienamente garantibile dalla legislazione vigente, anche se, purtroppo, sia nella prassi giudiziaria sia in quella operativa, risulta sovente disattesa.

1. IL DIRITTO ALLA CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI

Secondo la Convenzione dei diritti dell'infanzia dell'ONU, la tutela dell'interesse superiore del minore deve assicurare protezione e cure necessarie al suo benessere e favorire lo sviluppo armonico dei suoi doni e delle sue potenzialità mentali e fisiche. In tale luce va letto il diritto alla continuità dei legami affettivi che sono stati costruiti durante il suo percorso di crescita. Le modalità di tutela della continuità degli affetti vanno programmate e concordate nell'ambito del progetto di affidamento fra tutti gli interessati: operatori, genitori o parenti del minore, affidatari, eventuale futura famiglia (nuovi affidatari, genitori adottivi, ecc.).

La tutela della continuità degli affetti va innanzitutto intesa come tutela delle relazioni precedenti all'affidamento, sia innanzitutto nei confronti della famiglia di origine, sia verso altre figure di riferimento. Tale tutela richiede la previsione, nell'ambito del progetto di affidamento, di appositi ed adeguati interventi atti a facilitare e sostenere le diverse relazioni già esistenti, dedicando particolare attenzione, salvo motivati casi di urgenza, ad un avvio attento e graduale dell'inserimento nella famiglia affidataria.

Vanno tutelati anche gli affetti sorti durante l'affidamento, in particolare tra il minore in affidato e la famiglia affidataria. Questa tutela si sostanzia innanzitutto nell'evitare interruzioni traumatiche delle relazioni e/o passaggi ingiustificati in strutture, sia quando si dovesse disporre l'inserimento in un'altra famiglia (affidataria o adottiva), sia quando si decidesse per il rientro nella famiglia d'origine o in quella di parenti. Restando valida l'eccezione per gli allontanamenti improvvisi resi necessari da gravi e comprovati motivi, questi devono essere comunque condivisi e motivati dai giudici e dagli operatori e, ove possibile, con gli affidatari e con l'affidato (secondo modalità definite caso per caso, in relazione anche all'età del minore e alla durata dell'affidamento). Nell'attuare il cambiamento di situazione si presterà particolare attenzione a definire le specifiche modalità di:

- preparazione affettiva e comunicazione al minore della decisione assunta ponendo particolare cura in funzione dell'età del minore e della sua capacità di discernimento;
- trasmissione da parte della famiglia d'origine o degli affidatari di notizie e informazioni sulle abitudini e sulle necessità specifiche del bambino;
- nella chiusura dell'affido, gradualità del passaggio tra gli affidatari e la nuova realtà, con un incremento progressivo dei tempi di lontananza dagli affidatari, nel rispetto delle relazioni instaurate dal bambino;
- mantenimento dei rapporti con gli affidatari, favorendo visite periodiche nel tempo che permettano al minore di elaborare la sua storia e di non dover cancellare gli aspetti positivi che l'hanno costruita.

2. CASI ECCEZIONALI DI PASSAGGIO DALL’AFFIDO ALL’ADOZIONE

Anche nei casi, peraltro eccezionali, in cui il minore già collocato in affidato venga dichiarato adottabile e quindi collocato in una famiglia adottiva, va tutelata la continuità delle relazioni da lui instaurate con gli affidatari.

a) Adozione del minore da parte degli affidatari. Quando viene dichiarato adottabile un minore affidato dai servizi sociali o dal Tribunale per i Minorenni, la tutela della continuità degli affetti, nell'interesse

del minore, può comportare anche l'adozione legittimante da parte degli stessi affidatari, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- che il rapporto creatosi tra il minore e gli affidatari sia significativo, stabile, duraturo.
- che gli affidatari siano disponibili ad adottarlo (occorre sostenere il delicato discernimento che gli affidatari sono chiamati a fare, rifuggendo ogni pressione che ne condizioni la scelta);
- che gli affidatari siano in possesso dei requisiti per l'adozione.

Si ritiene altamente raccomandabile, soprattutto nei casi in cui l'affidamento del minore si prospetti fin dall'inizio di lunga durata e/o ad esito incerto, una particolare cautela nella scelta della famiglia affidataria (ad esempio orientandosi verso famiglie con figli e con pregresse esperienze di affido) in virtù del maggiore bisogno di esperienza e chiarezza di motivazioni che queste situazioni richiedono in vista del preminente interesse del minore. La pregressa conoscenza della famiglia di origine dell'affidato da parte degli affidatari non dovrebbe essere di ostacolo all'adozione da parte degli stessi affidatari, allorché ricorrano le condizioni sopra citate, e cioè quando i predetti risultino disponibili e idonei all'adozione (salvo che si ravvisi il rischio di interferenze gravemente disturbanti da parte della famiglia di origine sulla vita del minore, tali da rendere preferibile il trasferimento in un'altra famiglia adottiva).

Le ipotesi di cui sopra sono estendibili anche al caso dell'adozione del minore da parte della famiglia residente in comunità, salvo che il minore stesso non evidenzi una volontà di *"chiudere un percorso"*. Talvolta infatti il contesto della comunità, seppur positivo, può avere per il minore l'effetto di ricordargli/riportargli un *"tempo difficile e problematico"* che egli desidera lasciarsi alle spalle.

b) Adozione del minore da parte di altra famiglia adottiva. Anche, e forse specialmente, in questo caso – ove cioè sia necessario il collocamento in una diversa famiglia adottiva – è necessario tutelare la continuità degli affetti del minore, se rispondente al suo preminente interesse e nei limiti del rispetto della potestà dei genitori adottivi. Occorre a tal fine realizzare un adeguato lavoro di consapevolezza dei genitori adottivi sull'importanza di evitare brusche interruzioni delle relazioni che fanno parte della vita del loro bambino/a, interruzioni inevitabilmente vissute come traumatici abbandoni.

Tutte le persone coinvolte nel passaggio dall'affido all'adozione (minore, genitori affidatari, figli degli affidatari) vanno sostenute con specifiche attenzioni, sia nella fase di definizione della disponibilità all'adozione, sia durante le successive tappe del percorso. A tal fine il servizio sociale titolare e l'associazione eventualmente indicata dagli affidatari concordano specifici percorsi di preparazione e supporto. L'associazione, se richiesto dagli affidatari, può accompagnarli anche nell'*iter* con il tribunale per i minorenni. Qualora il minore affidato fosse portatore di bisogni che hanno reso necessaria la messa a disposizione da parte dell'ente di particolari sostegni (economici, socio-educativi, sanitari, ...) occorre prevedere la possibilità di darne prosieguo anche dopo l'adozione, in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 8 della legge n. 184/1983 e ss.mm.

3. CONTINUITÀ DEGLI AFFETTI E COMUNITÀ PER MINORI

Quanto sopra, va applicato anche in merito alla salvaguardia dei rapporti affettivi e relazionali sviluppati dai minori durante il periodo di affidamento ad una Comunità, specie se gestite da una coppia genitoriale residente.

Anche in tale situazione valgono gli stessi principi enunciati per l'affidamento familiare: evitare interruzioni traumatiche delle relazioni nel momento dell'uscita dalla comunità indipendentemente dal motivo: sia che sia previsto un rientro in famiglia d'origine o un inserimento in un'altra famiglia (affidataria o adottiva) o un collocamento in una diversa struttura di accoglienza.

Ovviamente in ciascun progetto specifico si dovrà circostanziare e contestualizzare il diritto della tutela della continuità degli affetti per il minore con la situazione particolare in cui si trova ed in cui si realizza l'uscita dalla comunità. L'interesse superiore della tutela del minore potrà anche portare in alcuni casi particolari a rendere maggiormente veloce il passaggio di uscita e ad affievolire nel tempo i rapporti con la comunità, assecondando anche le esigenze del minore.

Non è supportata da studi scientifici e tanto meno dalle esperienze concrete, ed è pertanto non condivisibile, la prassi (in uso nel caso di trasferimento di un minore da una famiglia affidatari ad un'altra famiglia) di inserire provvisoriamente il minore in una comunità in nome di una presunta necessità di un

suo “decongestionamento affettivo”, come preparazione al suo nuovo inserimento familiare. Sia perché, con le dovute attenzioni, può essere positivamente realizzato il passaggio diretto da una famiglia ad un’altra, sia perché appare fallace ritenere che le comunità residenziali siano dei contesti affettivamente neutri (occorrerà piuttosto ricorrere consapevolmente alle comunità, in quei casi specifici e circostanziati in cui il minore manifesti bisogni tali da richiederne gli specifici interventi) sia perché da un’esperienza di attaccamento il minore potrà affidarsi con sicurezza ad altri adulti e creare nuovi sani e sicuri legami. Ogni bambino/a è in grado di far convivere dentro di sé affetti di livello diverso, che si sommano per creare la sua individualità e per farne una persona che vive a suo agio nella società.

4. FINALITÀ E DURATA DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il tema della continuità affettiva è fortemente connesso a quello della finalità e della durata degli affidamenti. A tale riguardo è opportuno ribadire:

- che l’obiettivo prioritario dell’affido è garantire il benessere del minore dandogli la possibilità di crescere in una famiglia;
- che l’esito dell’affido dovrebbe essere il rientro del bambino nella sua famiglia di origine;
- che, tuttavia, un affidamento non può essere giudicato riuscito o meno solo in base alla sua durata e all’effettivo rientro del bambino nella sua famiglia di origine.

L’attuale normativa non pregiudica, positivamente, la possibilità di affidi a lungo termine se questo corrisponde all’interesse del minore: sono molti i casi in cui i genitori al di là dei sostegni non sono in grado di provvedere da soli alla crescita del minore, pur non ricorrendo agli estremi per la dichiarazione di adottabilità. È tuttavia da stigmatizzare il fatto che in molti casi l’affidamento si prolunga per l’inerzia delle istituzioni a sostenere con interventi adeguati la famiglia d’origine e a causa della mancata messa a disposizione delle famiglie in difficoltà di aiuti non solo economici e assistenziali, ma anche di quelli che afferiscono alla casa, al lavoro, all’affiancamento amicale.

In tal senso il realizzarsi di affidamenti di lunga durata, anche se adeguati e necessari in taluni specifici casi, non può essere considerato la normalità e deve essere sempre sostenuto da specifici progetti monitorati con regolarità. I dati riportati dalla *“Rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Province autonome su bambini e adolescenti fuori dalla famiglia in affidamento familiare (a singoli, famiglie e parenti) o accolti nei servizi residenziali nella propria regione – dati al 31/12/2008”*, presentata nel febbraio 2011 dal Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza, dai quali emerge che il 55,9% degli affidamenti familiare dura più di due anni e che i 3/5 di questi durano più di 4 anni, impongono una riflessione in merito ai motivi che determinano queste percentuali. Il fatto poi che il 72,4% degli affidamenti è giudiziario, cioè disposto a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni impone doverosamente di verificare se trattasi di affidamenti iniziati con il consenso della famiglia di origine e poi tramutati in giudiziari alla scadenza dei due anni o piuttosto di affidi partiti dall’inizio con un intervento giudiziario e senza aver ottenuto il consenso della famiglia d’origine.

4. ALTRI SPUNTI, PROPOSTE, RICHIESTE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ALLA MAGISTRATURA MINORILE PER FAVORIRE I PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

In conclusione segnaliamo alla magistratura minorile italiana alcune richieste, proposte, bisogni.

- **L'esigenza di promuovere in tutti i territori gli affidamenti dei bambini piccolissimi.**
(es. Progetto Neonati di Torino)
- **La richiesta di un maggiore riconoscimento del ruolo delle associazioni/reti di famiglie affidatarie da parte della magistratura minorile.**
Ad esempio:
 - favorendo l'accompagnamento degli affidatari da parte delle associazioni/reti;
 - valorizzando l'apporto delle competenze esperienziali di cui le associazioni/reti sono portatrici (anche quando non dotate di operatori specializzati).

- **La necessità che il provvedimento giurisdizionale d'affido sia il più possibile dettagliato ed esplicito nella regolamentazione dell'affido.**

Ci rendiamo conto della difficoltà, per il TM, di entrare in molti dettagli quando in realtà oggetto della sua istruttoria e della sua valutazione è il passato, cioè la condizione di vita del minore nella sua famiglia d'origine dalla quale viene allontanato: della situazione nuova che si costituirà a partire dal suo provvedimento il tribunale conosce solo il titolo, affido familiare, ma il più delle volte ignora ogni altra circostanza, ivi compresa l'identità degli affidatari, che verranno scelti dal servizio sociale.

Ciò nonostante, è importante che il giudice non si limiti a un provvedimento di generico collocamento, ma, ove ritenga di disporre l'affidamento familiare, specifichi alcuni parametri ed indicazioni. Ciò non tanto o non solo per dar esecuzione a una previsione legislativa (art. 4.3° comma ibidem), ma perché la determinazione giudiziaria costituisce per tutti i soggetti coinvolti un punto oggettivo sottratto a tensioni e trattative. Poter dire "è il giudice che ha disposto così" è in molti casi liberante e pacificante, e da lì si comincia a costruire un rapporto. E' essenziale che il giudice individui ed indichi espressamente il comune tenuto a prestare l'assistenza al minore collocato in affido eterofamiliare, ente cui faranno capo sia il potere-dovere di sostegno e di vigilanza, tramite il proprio servizio sociale, che l'obbligo di corrispondere il contributo di cui agli artt. 5-4° comma e 80-4° comma legge 184/1983. Non sempre l'individuazione del domicilio di soccorso è agevole, specie quando i genitori naturali hanno diverse residenze ovvero le cambiano nel tempo. Una chiara indicazione da parte dell'autorità giudiziaria può evitare palleggiamenti e rinvii della "pratica" da un servizio all'altro. E' altresì importante che il giudice indichi *le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere rapporti con il minore* (ibidem art. 4-3° comma). Poiché i rapporti interpersonali non sono statici, una certa elasticità, e conseguente discrezionalità affidata al servizio sociale ed eventualmente agli stessi affidatari, è opportuna: ma nell'ambito di un quadro che il giudice, alla stregua di quanto ha conosciuto della famiglia d'origine, può ben tratteggiare. Si chiede l'indicazione della durata dell'affido. Anche se il provvedimento di affidamento precede la concreta individuazione degli affidatari (come avviene nella prassi; il legislatore forse aveva in mente la contemporaneità), pur tuttavia il tribunale può indicare *i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario* (art.4-3° comma); in particolare chiarire se il minore possa essere messo sullo stato di famiglia degli affidatari, questione che ha concrete ricadute per quanto riguarda l'accesso ai servizi sanitari e scolastici. Infine – questione di grande interesse per gli affidatari, che non sempre ricevono un adeguato e regolare contributo per il mantenimento dei minori affidati – si chiede al giudice di *disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario* (art. 80-1° comma). Giusto quanto sotto chiesto nel punto successivo, tutte queste specificazioni dovranno essere riportate nel dispositivo del provvedimento.

- La necessità di ricevere copia del provvedimento - quanto meno in estratto - che dispone l'affido.**

Troppo spesso agli affidatari viene consegnata una documentazione assai lacunosa, per lo più una mera dichiarazione da parte del servizio sociale. Il provvedimento giudiziario che dispone l'affido (da parte del TM) o che lo rende esecutivo (da parte del giudice tutelare in caso di affido consensuale) è, giuridicamente, il fondamento di tutto l'intervento e deve essere in possesso degli affidatari, che da quel provvedimento traggono i doveri e i poteri che la legge loro assegna (art. 5 ibidem). Non interessa l'intera motivazione, che in molti casi riguarda le vicende della famiglia d'origine e che ovvie ragioni di privacy chiedono di tenere riservata: basta un estratto autentico del provvedimento (intestazione e dispositivo), da cui risulti che per il minore X viene disposto un affido eterofamiliare a cura del comune Y. Sottolineiamo l'opportunità di una espressione così esplicita, e non del più usuale "affida il minore X al Comune Y per il più opportuno collocamento". La nostra esperienza dice che il termine "collocamento" è a volte equivocato dai servizi sociali, che - casi documentabili - rifiutano di riconoscere alla famiglia che ospita il minore il ruolo di affidatario affermandola mera "collocataria", con immaginabili ricadute sui poteri di interloquire con la scuola, con la sanità, e sul versamento del contributo.
- L'importanza di essere sentiti dal giudice tutte le volte che questi deve prendere un provvedimento civile che riguarda la persona del minore affidato.**

La legge – art. 5 comma 1 ultima parte della legge 4.5.1983 n. 184 come novellata dall'art. 5 della legge 28.3.2001 n. 149 – lo prevede espressamente (*l'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato*) ma troppo spesso viene ignorata dai magistrati; la giustificazione da qualcuno addotta (oralmente ...) è che si tratta di una violazione non sanzionata da nullità e quindi ininfluenza sul piano processuale. Alla stregua della nota sentenza emessa il 27 aprile 2010 dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. il caso *Affaire "Moretti et Benedetti" c. "Italie"* - requête n° 16318/07/2010 che ha dato origine alla raccolta firme c.d. Gabbianella) si potrebbe discutere della legittimità di un provvedimento assunto senza sentire gli affidatari; alle associazioni presenti nel Tavolo peraltro non interessa interloquire su questo piano, né rivendicare una legittimazione processuale che allo stato è inesistente, quanto sottolineare che l'ascolto degli affidatari è fondamentale strumento di conoscenza della situazione del bambino, perché sono gli affidatari che vivono con lui quotidianamente. Non possiamo immaginare che i giudici minorili non siano sensibili all'esigenza di una autonoma conoscenza della situazione il più possibile autentica e non burocratica, e quindi frutto di diverse rappresentazioni e non solo affidata alla relazione dei servizi.

Ai.Bi. (Associazione Amici dei Bambini),

ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie),

Ass. COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII,

Ass. FAMIGLIE PER L'ACCOGLIENZA,

BATYA (Associazione per l'Accoglienza, l'Affidamento e l'Adozione),

CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili),

CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza),

COORDINAMENTO AFFIDO ROMA (Coordinamento degli Organismi del Privato Sociale iscritti all'albo per l'affido del Comune di Roma),

COREMI – FVG (Coordinamento Regionale Tutela Minori del Friuli Venezia Giulia),

PROGETTO FAMIGLIA (Federazione di enti no-profit per i minori e la famiglia),

UBI MINOR (Coordinamento Toscano per la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi).